



Comune di Rapallo

Ripartizione II – Uffici Finanziari
Ufficio Economato

DISCIPLINA PER ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEI POSTI D'ORMEGGIO SITI PRESSO IL PONTILE COMUNALE NELL'AMBITO DEL PORTO PUBBLICO DI IV[^] CLASSE.

**Approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 312 del 28/11/2011
Modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 09/12/2013**

SOMMARIO

Art. 1 – Disposizioni generali

Art. 2 – Tipologia delle imbarcazioni

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande

Art. 4 – Modalità di assegnazione

Art. 5 – Gestione ormeggi: ulteriori assegnazioni e cause di decadenza

Art. 6 – Determinazione e pagamento delle tariffe

Art. 7 – Rinuncia posto barca

Art. 8 – Norme di sicurezza

Art. 9 – Obblighi del concessionario

Art. 10 – Responsabilità del concessionario

Art. 11 – Disposizioni finali

Art. 1 – Disposizioni generali

Il Comune di Rapallo è titolare di una concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo atto a mantenere un pontile galleggiante per l'ormeggio di unità da diporto.

Il presente atto disciplina i criteri per la concessione degli ormeggi, le condizioni per l'utilizzo degli stessi, i requisiti delle domande e le modalità di pagamento delle tariffe annuali da parte degli assegnatari.

Le disposizioni contenute nel presente atto costituiscono regole generali di immediata applicazione per il corretto utilizzo dei posti di ormeggio presso il pontile, alle quali dovranno conformarsi pienamente tutti gli assegnatari e gli utilizzatori degli stessi.

Art. 2 – Tipologia delle imbarcazioni

L'approdo e l'ormeggio viene consentito per imbarcazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

- | | | |
|----|---|------------------------------------|
| a) | lunghezza da MT. 4,01 a MT. 5,00 | larghezza massima MT. 2,30; |
| b) | lunghezza da MT. 5,01 a MT. 6,00 | larghezza massima MT. 2,30; |
| c) | lunghezza da MT. 6,01 a MT. 7,00 | larghezza massima MT. 2,50; |
| d) | lunghezza da MT. 7,01 a MT. 8,00 | larghezza massima MT. 2,50. |

La dimensione dei natanti, ai fini dell'assegnazione e dell'applicazione delle tariffe, si deve intendere **"fuori tutto"**, quindi compreso eventuale motore fuori bordo. Le imbarcazioni per le quali si richiede il posto barca devono essere **"AUTOSVUOTANTI"**

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione del posto barca devono pervenire presso la Sede Municipale a partire dal **2 GENNAIO** ed entro il termine del **31 OTTOBRE** dell'anno che precede il periodo richiesto.

Le domande potranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune nel normale orario di apertura del pubblico, ovvero a mezzo servizio postale.

La data di presentazione della domanda sarà comprovata dall'assunzione al protocollo del Comune.

Non verranno prese in considerazione domande assunte al protocollo comunale prima del 2 gennaio e dopo il 31 Ottobre dell'anno che precede il periodo richiesto.

Non saranno altresì prese in considerazione domande per anni successivi, né domande in carta semplice, salvo i casi specificatamente previsti dai successivi artt.li 5) e 6).

La domanda, completa di marca da bollo, deve essere compilata su apposito modulo fornito dall'Ufficio competente, completa dell'autocertificazione che attesti la proprietà o il legittimo possesso dell'imbarcazione per la quale si richiede l'ormeggio.

L'assegnazione avrà luogo entro il **10 dicembre** dell'anno precedente a quello cui si riferisce la concessione.

Art. 4 – Modalità di assegnazione

L'assegnazione annuale viene effettuata in base ad apposita graduatoria redatta secondo i seguenti criteri da intendersi ordinati per priorità:

1. **Precedente utenza:** avranno precedenza le richieste degli utenti già concessionari del posto barca nell'anno precedente.

2. **Residenza nel Comune di Rapallo:** avranno precedenza le richieste degli utenti residenti nel Comune di Rapallo alla data di scadenza della presentazione della domanda.
3. **Data di presentazione della domanda:** a parità dei sopra citati requisiti costituiranno titolo di precedenza la data ed il numero di acquisizione al protocollo comunale della domanda.

Sulla base della graduatoria redatta, l'Ufficio competente provvederà a comunicare, a mezzo e-mail, fax o lettera via posta ordinaria, l'assegnazione del posto barca.

Sono collocati in lista d'attesa coloro che non rientrano nella graduatoria di assegnazione.

Art. 5 - Gestione ormeggi: ulteriori assegnazioni e cause di decadenza.

L'assegnazione ordinaria del posto barca è annuale. In corso d'anno potranno essere effettuate nuove assegnazioni per posti barca che si siano resi disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o altra causa. Il nuovo assegnatario sarà tenuto a corrispondere la tariffe così come previsto dal successivo art. 6.

Non è consentita la cessione a terzi, anche se a titolo gratuito, del posto di ormeggio.

E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato.

L'assegnatario non può ormeggiare una imbarcazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.

La sostituzione dell'imbarcazione, durante l'anno, deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione Comunale, tenendo conto che la nuova unità da diporto deve mantenere le caratteristiche della precedente e le dimensioni della stessa devono rientrare, *pena la decadenza*, nella classe per la quale era stata fatta domanda di assegnazione.

Se a seguito di verifica si dovesse riscontrare che una imbarcazione in base alla sua larghezza e/o lunghezza occupa un posto barca di categoria inferiore rispetto a quello di spettanza (v. art. 2 della presente Disciplina), il Comune procederà a:

a) Spostare l'imbarcazione nella categoria di appartenenza; nel caso vi siano più imbarcazioni da spostare si procederà a partire da quelle di misura maggiore;

b) Nel caso non vi sia disponibilità nella categoria di appartenenza, richiedere comunque il pagamento della tariffa per la categoria di appartenenza.

Sarà cura del Comune di Rapallo effettuare i controlli sulle misure delle imbarcazioni e verificare il pagamento della tariffa corrispondente. L'indampienza al pagamento della tariffa di effettiva appartenenza, comporterà la decadenza dall'assegnazione.

In caso di trasferimento di proprietà di una imbarcazione ormeggiata, il nuovo proprietario non potrà subentrare nella titolarità del posto barca. L'ormeggio resosi così disponibile verrà assegnato ad altro richiedente secondo la priorità risultante nella corrispondente lista d'attesa.

Trascorso un anno dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario qualora non ne abbia fatto uso, è tenuto ad informare il Comune, entro il mese successivo, dei motivi del mancato utilizzo. Nel difetto l'assegnatario verrà dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.

In caso di decesso di utente affidatario di posto barca, la titolarità del posto stesso viene trasferita agli eredi. Ai fini dei criteri di assegnazione per l'anno seguente la qualità di precedente utente viene attribuita all'erede subentrante.

Nel caso in cui, dopo aver esperito le ordinarie procedure di assegnazione, sussistano uno o più posti barca disponibili per esaurimento delle liste di attesa annuali, è possibile permettere il subentro dei richiedenti collocati in lista di attesa nelle categorie inferiori con le seguenti modalità:

- a) verrà data precedenza ai richiedenti posti in lista di attesa nella categoria immediatamente inferiore a quella in cui sussiste il posto vacante;
- b) nel caso in tali liste non vi fossero soggetti interessati, si dovrà procedere utilizzando le liste di attesa per le categorie ulteriormente inferiori;
- c) allorché tutte le liste d'attesa annuali risultino esaurite, viene autorizzata l'assegnazione dei posti resisi liberi a coloro che sono inseriti nelle liste d'attesa per l'anno successivo.
- d) la tariffa che verrà applicata nel caso di assegnazione con le modalità sopra descritte sarà quella ordinaria della classe di appartenenza dell'imbarcazione;
- e) l'assegnatario conserverà il diritto al posto barca di categoria superiore anche negli anni successivi, salvo vi siano posti disponibili nella sua categoria, dove avrà precedenza di inserimento;

Art. 6 – Determinazione e pagamento delle tariffe

Le tariffe per l'utilizzo degli ormeggi saranno determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Gli assegnatari degli ormeggi dovranno provvedere al pagamento di quanto dovuto in due rate aventi scadenza rispettivamente il 15 gennaio e il 15 giugno.

Per gli ormeggi che verranno assegnati in corso anno, a seguito di posti barca resisi liberi per rinuncia, decadenza o altra causa, la tariffa verrà calcolata nel modo seguente:

- a.** se l'assegnazione avviene nel primo semestre dell'anno (fino al 30 giugno) sarà dovuta l'intera quota annua;
- b.** se l'assegnazione avviene nel secondo semestre dell'anno (dal 01 luglio) sarà dovuta esclusivamente la quota semestrale.

Decorsi tali termini l'inadempienza potrà costituire titolo per la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

I versamenti dovranno essere effettuati presso la TESORERIA COMUNALE – BANCA CARIGE- Agenzia n. 1 – Vico del Pozzo n. 9 – Rapallo.

Art. 7 - Rinuncia posto barca

La rinuncia al posto barca deve essere comunicata al Comune tassativamente **entro e non oltre 10 giorni** dal ricevimento della notifica di avvenuta concessione, in modo da permettere all'Ente di scorrere la graduatoria e procedere all'affidamento ad altro soggetto in tempi utili.

Nel caso l'utente intenda rinunciare in corso d'anno al posto barca, dovrà provvedere a inviare formale nota al Comune con un **preavviso minimo di 15 giorni**.

La mancata comunicazione della rinuncia nei termini di cui sopra dà diritto all'Ente di addebitare all'assegnatario eventuali danni dovuti alla ritardata concessione ad altro soggetto.

La rinuncia al posto barca in corso d'anno non dà in alcun modo diritto al rimborso della tariffa già versata dall'assegnatario.

Art. 8 – Norme di sicurezza

Tutti i mezzi nautici ancorati agli ormeggi del pontile devono essere in perfetta efficienza allo scopo di garantire la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

Al fine di evitare danneggiamenti alle attrezzature d'ormeggio è formalmente vietato agli utilizzatori dei mezzi nautici, salvo casi di forza maggiore, di dare fondo alle ancore.

Tutti i mezzi nautici, durante lo stazionamento, dovranno esser dotati di idonei dispositivi atti ad ammortizzare eventuali urti fra gli stessi (parabordi).

Il Comune di Rapallo per ragioni tecniche e di sicurezza, potrà spostare le imbarcazioni dall'ormeggio assegnato ad altro ormeggio della medesima categoria senza che nulla possa essere eccezionato dal concessionario.

Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo e di approdo sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuori bordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare l'inquinamento del mare e lordare il pontile.

Art. 9 – Obblighi del concessionario

Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione, delle disposizioni dell'Autorità marittima Locale e del presente regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per altre imbarcazioni.

Il concessionario non può alcun modo apportare modifiche alle strutture date in concessione; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura del concessionario.

L'accesso al pontile ed il pontile stesso dovranno restare liberi da qualsiasi tipo di attrezzo od oggetto su tutta la sua superficie.

Le imbarcazioni devono attaccare al posto loro assegnato, evitando di disturbare i movimenti di altri natanti. I natanti devono essere ormeggiati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo, utilizzando cime della dovuta misura e tenuta.

Art. 10 – Responsabilità del concessionario

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno del porto, sia ai manufatti sia agli altri natanti.

I proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per gli eventuali danni causati.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni e/o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Art. 11 – Disposizioni finali

In caso di accertati abusi nonché di mancato pagamento della tariffa annua secondo le scadenze stabilite, il Comune, previa diffida, può disporre una ingiunzione di sgombero dell'imbarcazione. In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione con conseguente addebito delle spese al proprietario.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.